



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**Referto ai Presidenti dei Consigli Regionali
delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise
sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle
formazioni politiche presenti alla
campagna elettorale del 24 e 25 febbraio 2013**

Relazione prevista dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43

**Collegio: Consigliere Tommaso Brancato
Consigliere Natale Maria Alfonso D'Amico
Consigliere Alberto Rigoni**



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**Referto ai Presidenti dei Consigli Regionali
delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise
sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle
formazioni politiche presenti alla
campagna elettorale del 24 e 25 febbraio 2013**

Relazione prevista dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43.



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

COMPONENTI: Consigliere Tommaso Brancato
Consigliere Natale Maria Alfonso D'Amico
Consigliere Alberto Rigoni

COLLABORATORI: Alessandro Guarente
Augusto Piacentini
Graziella Olevano
Filippo Ariotti
Rossella Blasi



Corte dei Conti

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(Elezioni regionali Lombardia, Lazio e Molise del 24 e 25 febbraio 2013)

VISTO l'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96;

VISTO il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13;

VISTE le deliberazioni n. 194 e n. 1 del Consiglio di Presidenza, rispettivamente del 6 novembre 2013 e del 9 gennaio 2014, con le quali è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali relativo alle elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, svoltesi in data 24 e 25 febbraio 2013;

VISTA la deliberazione del Collegio di controllo sulle spese elettorali (di seguito, CSE) n. 1 Reg. 2013 dell'11 febbraio 2014 di insediamento del Collegio;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali, prot. n. 1088 del 7 marzo 2014, con la quale sono stati comunicati gli elenchi dei partiti politici che hanno partecipato alle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013;

VISTE le note con le quali i Presidenti dei Consigli regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise hanno inviato i consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle suddette consultazioni elettorali;



VISTA la deliberazione CSE 7 Reg. 2013, del 9 luglio 2014, con la quale questo Collegio ha accertato le liste che non hanno ottemperato all'obbligo di presentazione del rendiconto previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTE le contestazioni predisposte da questo Collegio e notificate ai legali rappresentanti delle formazioni politiche che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione del rendiconto, ai sensi del suddetto articolo;

VISTA la deliberazione CSE 12 Reg. 2013 del 12 novembre 2014, con la quale è stato fissato in pari data il termine iniziale di decorrenza dei controlli di legittimità e regolarità ivi previsti;

VISTO il terzo comma dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo il quale i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, "salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi";

VISTA la deliberazione CSE 16 Reg. 2013 del 6 maggio 2015, con cui il Collegio ha disposto la proroga, in conformità al disposto dell'art. 12, comma 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, di tre mesi del termine per la conclusioni dei controlli;

RITENUTO che i controlli affidati a questo Collegio sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti ricevuti dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati in occasione delle elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, svoltesi in data 24 e 25 febbraio 2013, possono dichiararsi conclusi in data odierna;



DELIBERA


di approvare il Referto sui consuntivi relativi alle spese sostenute per le campagne elettorali e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, svoltesi in data 24 e 25 febbraio 2013, che si allega alla presente delibera di cui fa parte integrante;

Dichiara conclusa l'attività di controllo del Collegio;

Dispone la trasmissione della presente deliberazione con allegato il Referto finale ai Presidenti dei Consigli regionali delle Regioni della Lombardia, del Lazio e del Molise. Copia della presente deliberazione, corredata del Referto finale, sarà altresì trasmessa al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della Corte dei conti. Manda alla Struttura di supporto al Collegio gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 11 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Così deliberato in Roma, nella riunione del 21 luglio 2015.

Cons. Tommaso BRANCATO



Cons. Natale Maria Alfonso D'AMICO



Cons. Alberto RIGONI



Depositata in Segreteria il 21 LUG. 2015

Il Funzionario preposto

dott. Alessandro ~~GIARENTE~~




PARTE GENERALE

1 LA DISCIPLINA NORMATIVA

1.1 La disciplina in materia di controllo delle spese elettorali.

La normativa in materia di finanziamento dei partiti politici e di controllo delle spese elettorali, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, è stata oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni del decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2014, n. 47).

Nel rinviare al successivo paragrafo il richiamo alle innovazioni più rilevanti in materia, si evidenzia che le modifiche introdotte dal legislatore, entrate in vigore dopo l'espletamento della consultazione elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, non hanno riguardato l'attività di controllo di questo Collegio sui rendiconti delle formazioni politiche interessate al rinnovo dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise.

In base al combinato disposto della legge n. 43 del 1995 e n. 515 del 1993, i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso, entro 45 giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e art. 5, comma 4, lett. d) legge n. 43/1995).

Sono, dunque, destinatari dell'obbligo tutte le formazioni politiche che abbiano partecipato alla campagna elettorale, eccetto quelle che, pur avendo depositato il contrassegno, non hanno poi preso parte alla competizione elettorale. Infatti, la necessità del controllo delle spese effettuate e dei mezzi per farvi fronte deriva dalla partecipazione alla tornata elettorale, indipendentemente dal risultato elettorale conseguito e prescinde, dunque, anche dal successivo rimborso statale.

Al riguardo, si richiama il principio elaborato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza della Sezione I, n. 20120 del 18 settembre 2006, ha affermato che: *“in tema di spese elettorali sostenute dai partiti politici, l'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nel prevedere l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, considera non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quali rientra anche il caso della presentazione di un unico candidato”*

La Corte di Cassazione ha voluto sottolineare i diversi ambiti e profili di attribuzione del Collegio di controllo delle spese elettorali rispetto alle competenze del Collegio regionale di garanzia elettorale. Pertanto, secondo il principio contenuto nella menzionata decisione della Cassazione, anche nell'ipotesi di un singolo candidato, il partito politico ha l'obbligo di presentare comunque il

rendiconto delle spese elettorali, sussistendo una sostanziale differenziazione tra documenti contabili presentati dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge n. 515/1993, e quelli, anche se in astratto coincidenti, riconducibili al partito politico, come tali soggetti al controllo della Corte dei conti, in virtù delle disposizioni della legge n. 515/1993.

L'art. 12, comma 1, della sopramenzionata legge, fissa il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dall'insediamento delle nuove assemblee, per la presentazione del conto consuntivo delle spese elettorali.

Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di deposito del rendiconto sono diverse, a seconda che si tratti di partiti aventi diritto al contributo di cui all'art. 9 della legge n. 515/1993, ovvero non aventi questo diritto.

Infatti, nelle ipotesi in cui il mancato deposito è imputabile a un partito che ha diritto al contributo, la sanzione, inflitta dai Presidenti delle Camere, consiste nella sospensione del versamento del finanziamento pubblico fino all'eventuale segnalazione del Collegio di controllo dell'avvenuto deposito del consuntivo (art. 15, comma 13). In questi casi, l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione può essere sanato, in considerazione della possibilità di presentare il conto in qualunque momento, con conseguente revoca della sospensione dell'erogazione del contributo.

Il termine, nei casi di formazioni politiche che hanno diritto al contributo, pertanto, assume di fatto natura meramente ordinatoria.

Viceversa, nel caso di formazione politica i cui risultati elettorali non diano luogo a diritto al contributo statale, la violazione dell'obbligo di presentazione del rendiconto di cui all'art. 12 legge n. 515/1993, comporta l'applicazione da parte del Collegio di controllo, previa formale contestazione, della sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo, ai sensi dell'art. 15, comma 14, della legge n. 515/1993.

In questi casi, in assenza di una specifica previsione normativa, il Collegio ritiene che resta salva la possibilità di presentare il consuntivo fino all'effettiva erogazione della sanzione pecuniaria o, comunque, entro la data di chiusura dei lavori del Collegio.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dover condividere, anche con riferimento al tenore letterale delle disposizioni di legge in materia, l'indirizzo giurisprudenziale che ha qualificato il termine di quarantacinque giorni, prescritto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, come ordinario anche con riferimento al deposito dei conti da parte delle formazioni politiche non aventi diritto al contributo.

1.2 La nuova disciplina in materia di finanziamenti.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 (*norma in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*) ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa precedente.

La menzionata disposizione di legge - applicabile a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, del Parlamento, dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle provincie autonome di Trento e di Bolzano - ha sostanzialmente modificato il regime di rimborso delle spese elettorali ai partiti, i controlli da parte dei competenti organi preposti e ha introdotto alcuni obblighi per i movimenti politici.

In particolare, con l'art. 1, comma 1, il legislatore ha ridotto a euro 91.000.000,00 annui, il limite massimo dei contributi pubblici per le spese dei partiti e movimenti politici.

Secondo la previsione contenuta nella citata disposizione, il 70 per cento di tale somma, corrispondente ad euro 63.700.000,00, è corrisposto quale rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e come contributo per l'attività politica. Il rimanente 30 per cento, pari ad euro 27.300.000,00, viene attribuito, ai sensi dell'art. 2 della legge, sotto forma di cofinanziamento ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto.

Ai partiti viene, pertanto, erogato un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica pari ad euro 0,50 per ogni euro ricevuto dagli stessi a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.

La legge sopra richiamata ha radicalmente modificato la disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, eliminando le anomalie rilevate dai Collegi di controllo in occasione dei referti resi in passato.

Infatti, da tempo la Corte aveva evidenziato che il sistema previgente all'emanazione della legge n. 96/2012, nella misura in cui consentiva rimborsi superiori alle spese effettuate per le campagne elettorali, aveva reintrodotta di fatto il "finanziamento pubblico" dei partiti, abrogato dall'esito della consultazione referendaria dell'anno 1993.

Le disposizioni di cui alla legge n. 96/2012 in materia di riduzione dei rimborsi elettorali rappresentano, pertanto, il primo significativo intervento diretto a contenere la spesa dei rimborsi elettorali, a cui ha fatto seguito l'abolizione del finanziamento stesso ad opera del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Rispetto all'ammontare dei rimborsi come disciplinato dalla normativa previgente, le misure introdotte con gli artt. 1 e 2 della legge n. 96 del 2012, hanno determinato rilevanti risparmi di spesa, quantificati in euro 91.245.955,85 per l'anno 2012, in euro 69.332.440,56 per l'anno 2013, euro 58.440.548,01 per l'anno 2014, in euro 50.193.278,42 per l'anno 2015, in euro 50.193.278,42 per l'anno 2016 ed in euro 50.193.011,72 per l'anno 2017, (come illustrato nell'allegata tabella riepilogativa) con un risparmio complessivo, nei cinque anni considerati, di euro 369.597.979,58.

L'art. 9 della medesima legge, ha introdotto alcune "*Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*", prevedendo, al comma 1, l'obbligo di rendicontazione per tutti i partiti che abbiano conseguito almeno un rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali, ovvero il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera.

Il controllo sui bilanci dei partiti è attribuito a un'apposita Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, istituita, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, presso la Camera dei deputati e costituita da 5 membri di cui 3 componenti designati dal Presidente

della Corte dei conti, 1 componente designato dal Presidente del Consiglio di Stato e 1 componente designato dal Presidente della Corte di Cassazione.

L'art. 13 concernente le spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ha fissato precisi limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Per quanto attiene alle competenze funzionali della Corte dei conti si sottolinea l'introduzione, ai sensi del comma 6 dell'art.13 della legge n. 96/2012, del controllo sui consuntivi delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento per le elezioni comunali, attribuito a Collegi di controllo appositamente istituiti presso le Sezioni regionali di controllo competenti per territorio.

**RIDUZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI ALLA LUCE DELLA
LEGGE N. 96 DEL 2012***

Anno	A	B	C
	Rimborsi a legislazione previgente la legge n. 96/2012	Rimborsi a seguito dell'introduzione della legge n. 96/2012	Differenza A - B
2012	182.320.016,96	91.074.061,11	91.245.955,85
2013	160.712.631,28	91.380.190,72	69.332.440,56
2014	149.885.227,69	91.444.679,68	58.440.548,01
2015	141.670.761,72	91.477.483,30	50.193.278,42
2016	141.670.761,72	91.477.483,30	50.193.278,42
dal 2017	141.670.761,72	91.477.750,00	50.193.011,72

Fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

1.3 La nuova disciplina del finanziamento pubblico dei partiti.

La disciplina del finanziamento pubblico dei partiti è stata radicalmente modificata dalle disposizioni introdotte dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'articolo 1 della normativa in questione ha disposto l'abolizione dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.

È previsto, infatti, un nuovo sistema di contribuzione volontaria da parte dei privati, con regime fiscale agevolato e con limiti fissati dalla medesima normativa.

Inoltre, la legge ha posto l'obbligo di adozione dello statuto, redatto in forma pubblica, per i partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa in questione. Lo statuto dovrà indicare i dati rilevanti ai fini della trasparenza e dei controlli, compresa l'indicazione dell'organo o comunque del soggetto investito della rappresentanza legale.

Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, il legale rappresentante è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Tale Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti (comma 2, art. 4); l'iscrizione e la permanenza nel registro sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi dei successivi articoli (comma 7, art. 4).

L'art. 5 contiene disposizioni finalizzate ad assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative all'assetto statutario, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti.

Al fine di assicurare trasparenza e corretta gestione contabile, gli artt. 6 e 7 hanno introdotto il principio di consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici, con conseguenziale allegazione dei bilanci delle loro sedi regionali, e la certificazione esterna dei rendiconti.

In termini innovativi rispetto al passato, l'art. 8 ha previsto il controllo sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, demandato alla Commissione di garanzia.

L'art. 10, comma 1, dispone che "a decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:

- a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.....(omissis)...., ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del senato della Repubblica, o in un Consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo;

- b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo.

Possono, altresì, essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, anche i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

- a) che dichiarino di fare riferimento a un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
- b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

I commi 7, 7 bis, 8 e 9, dell'art. 10 fissano, poi, il limite per le contribuzioni volontarie e stabiliscono le modalità di esecuzione delle stesse.

Secondo quanto previsto dal comma 7, ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.

Le erogazioni liberali sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (comma 7 bis).

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comma 8 sancisce l'impossibilità di effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni e servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000.

Il comma 12 disciplina il regime sanzionatorio e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, prevede per la violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 l'applicazione da parte della Commissione di garanzia della sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore limite fissato dalle disposizioni.

L'art. 14 contiene una disposizione di natura transitoria, che consente ai partiti e i movimenti politici che, alla data di entrata in vigore del testo di legge, avevano avuto riconosciuto il finanziamento pubblico secondo le modalità della precedente legge n. 96/2012, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge (28 dicembre 2013), di continuare ad usufruirne nell'esercizio in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

- a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto per l'importo integrale;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello in corso, per l'importo ridotto nella misura rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento di quello spettante.

Infine, per quanto attiene i controlli delle spese elettorali, l'articolo 14 bis, ha apportato la modifica dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introducendo la previsione di inoltro diretto alla Corte dei conti, entro il termine immutato di quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Assemblee elettive, dei rendiconti presentati dai partiti e dai movimenti politici, che, secondo la previgente normativa, andavano presentati ai Presidenti delle rispettive Camere e da questi trasmessi all'Organo di controllo.

2 ATTIVITÀ DEL COLLEGIO

L'art. 12 della legge n. 515/1993 attribuisce al Collegio di Controllo sulle spese elettorali la verifica della legittimità delle spese sostenute dai partiti, dai movimenti, dalle liste e dai gruppi di candidati e la regolarità della documentazione contabile offerta a supporto degli esborsi effettuati per ragioni elettorali.

Per ragioni di trasparenza, l'art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 stabilisce che i legali rappresentanti dei partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati che partecipano alla competizione elettorale devono presentare entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il conto consuntivo relativo alle spese sostenute in occasione della campagna elettorale e alle fonti di finanziamento.

Detti controlli, ai sensi del comma 3 del citato art. 12, legge n. 515/1993, si limitano “ ... *alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse*”.

Il Collegio istituito ai sensi del comma 2, art. 12, legge n. 515/1993 presso la Corte dei conti per il controllo sui conti consuntivi inviati dagli organismi partecipanti alle elezioni verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da ciascun organismo partecipante alla consultazione elettorale e la regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle spese predette.

L'omesso deposito del consuntivo impone al Collegio l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 14, legge n. 515/1993.

Il Collegio estende la sua attività alla verifica delle fonti di finanziamento in correlazione con le spese documentate, posto che nei conti consuntivi i soggetti politici indicano dette fonti. Anche nell'ipotesi della sola mancata indicazione delle fonti di finanziamento il Collegio è tenuto ad applicare all'organismo politico che si presenta alle elezioni la sanzione amministrativa determinata dall'art. 15, comma 15, legge n. 515/1993.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio esercita poteri istruttori finalizzati ad ottenere la massima completezza della documentazione allegata o per ottenere i chiarimenti necessari alla valutazione di competenza. Può altresì procedere all'audizione dei legali rappresentanti degli organismi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale e di ogni altro soggetto collegato ad essi.

Dette audizioni possono avvenire anche a richiesta degli stessi organi di vertice dei partiti o dei movimenti al fine di rendere edotto il Collegio su aspetti fondamentali della sua attività di controllo.

Le irregolarità rilevate nel corso della fase istruttoria impongono al Magistrato istruttore approfondimenti e richieste ai rappresentanti legali d'integrazione documentale al fine di completare e/o regolarizzare sia la documentazione presentata sia le scritture contabili prodotte.

Nel caso vengano rilevate discordanze o non siano ritenute ammissibili spese inserite in consuntivo, il Collegio chiede la rettifica dei dati e la formazione presenterà, quindi, il consuntivo debitamente corretto.

Qualora dette irregolarità permangano, il Collegio dovrà necessariamente dichiarare l'irregolarità del rendiconto.

Per l'esercizio delle funzioni istituzionali il Collegio costituito presso la Corte dei conti deve, ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 515 del 1993, concludere i lavori entro il termine di sei mesi, prorogabile, con delibera motivata, per ulteriori tre mesi.

Il *dies a quo* decorre, ai sensi della normativa citata, “ ... dalla data di presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti”. La citata disposizione crea una serie di problemi interpretativi legati alla difficile individuazione del termine iniziale.

Infatti, non è possibile individuare con certezza la data della trasmissione del rendiconto perché detta documentazione viene inviata in diverse fasi alla Corte dei conti, con conseguente impossibilità di individuare nella pratica una data certa per tutte le formazioni partecipanti.

Secondo quanto stabilito nell'interpretazione dominante dei Collegi che si sono succeduti dall'istituzione di questa tipologia di controllo, si è ritenuto di individuare il *dies a quo* per l'inizio dell'attività di controllo nel giorno di presentazione dell'ultimo rendiconto, da parte dei soggetti partecipanti alla competizione elettorale, alla Corte dei conti.

Con deliberazione collegiale n. CSE 16 Reg. 2013 del 6 maggio 2015 è stata disposta la proroga di ulteriori tre mesi per la conclusione dei lavori del Collegio, ex art. 12, comma 3, legge 515/1993. Detta proroga è stata motivata in ragione delle difficoltà incontrate nella fase istruttoria in relazione ai finanziamenti alle formazioni politiche da parte delle società commerciali e della carenza del personale di supporto attualmente al di sotto della dotazione organica prevista dalla norma.

Questo Collegio è stato costituito, previo sorteggio tra i magistrati aventi la qualifica di consigliere, con deliberazione n. 194 del 6.11.2013 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Successivamente la composizione è stata modificata con deliberazione consiliare n. 1 del 9.01.2014, con la quale uno dei componenti effettivi, per particolari ragioni di servizio, è stato sostituito da un componente supplente.

Con deliberazione collegiale n. 1 del 11.02.2014 il Collegio di controllo sulle spese elettorali si è insediato in Roma per le verifiche sui rendiconti delle consultazioni tenutesi nei giorni 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo degli organi elettorali delle Regioni a statuto ordinario Lombardia, Lazio e Molise, coadiuvato da cinque unità di addetti alla revisione.

Nella stessa data, con la deliberazione n. 2, sono stati richiesti ai competenti organi regionali interessati le dichiarazioni dei singoli candidati ex art. 2, comma I, legge n. 515/1993, in cui siano evidenziate le fonti di finanziamento riferibili, in tutto o in parte, agli organismi politici in competizione, nonché con delibera n. 3 sono stati richiesti, ai Presidenti delle Corti d'Appello competenti per territorio, gli elementi di conoscenza su eventuali procedimenti penali attinenti a violazioni di norme sul finanziamento collegati alle consultazioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013.

In seguito a detti adempimenti preliminari, il Collegio ha iniziato l'attività istruttoria prevista dall'art. 12 legge n. 515/1993.

Fondamentale per la delimitazione dell'attività di verifica imposta dalla legge è la deliberazione n. 4 dell'11.02.2014 con la quale i componenti del Collegio hanno deciso di individuare, come arco temporale utile di riferimento per le spese sostenute per la campagna elettorale, il periodo intercorrente tra il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il giorno antecedente alla consultazione, salvo comprendere nel controllo ogni altra spesa o fonte di finanziamento accertata

che, pur collocandosi al di fuori di detto intervallo, sia da riconnettere inequivocabilmente alla competizione elettorale.

Ai fini dell'attività di controllo delle spese forfettarie considerate nell'art. 11, comma II, legge n. 515/1993¹, il Collegio, con deliberazione n. 5 del 19.03.2014, ha stabilito che:

- a) per le spese indicate nei commi 1 e 2, art. 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, riportate in consuntivo, la formazione politica deve necessariamente indicare le fonti di finanziamento e deve produrre idonea documentazione di spesa;
- b) le spese di cui al comma 2, art. 11, ove riferite a spese generali di gestione, verranno calcolate nella misura del 30%;
- c) laddove venga prodotta idonea documentazione giustificativa, comprovante l'erogazione della spesa e la fonte del suo finanziamento nel suo effettivo ammontare, con esclusivo riferimento alla consultazione elettorale, le spese di cui al comma 2, art. 11, verranno calcolate per intero, in deroga alla percentuale del 30%, riferita alle spese di carattere generale, per le quali non è dato diversamente scindere la quota espressamente riferita alla consultazione elettorale.

Con deliberazione n. 5 del 19 marzo 2014 il Collegio ha deciso di interpretare l'art. 11, legge n. 515/1993 (che disciplina il calcolo delle c.d. "spese forfettarie"), nel senso che, per le spese indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo, il soggetto politico deve necessariamente indicare anche le fonti di finanziamento con idonea documentazione di spesa. Inoltre per le spese afferenti ai locali, ai viaggi e soggiorni, telefoniche, postali ed oneri passivi, il Collegio ha deliberato di calcolare queste spese nella misura del 30%, salvo nell'ipotesi in cui siano documentate nell'ammontare effettivo delle stesse e delle fonti di finanziamento, dato che in questo caso possono considerarsi per l'intero.

Si è ritenuto, infatti, che il comma 2 dell'art. 11, legge n. 515/1993 consentisse di individuare, in assenza di riscontri documentali, un insieme di spese che la formazione politica ha necessariamente sostenuto per lo svolgimento della campagna elettorale, comprese quelle per la gestione dei locali destinati ad incontri con gli elettori, convegni, sedi logistiche durante il periodo antecedente alla consultazione.

Spesso, tuttavia, la formazione non riesce a fornire adeguato sostegno documentale a detti esborsi e, pertanto, la norma interviene fornendo un criterio di massima che, nell'interpretazione di questo Collegio, può essere derogato laddove vi sia l'allegazione completa della spesa e della sua fonte finanziaria.

Con delibera n. 6 del 19 marzo 2014, si è deciso di ripartire l'attività di controllo tra i singoli componenti del Collegio, attribuendo a ciascuno di essi una delle tre Regioni (Lombardia, Lazio e Molise) impegnate nella consultazione del 24 e 25 febbraio 2013.

Il Collegio, con l'ausilio della Struttura di Supporto, ha successivamente verificato il deposito dei rendiconti e della documentazione allegata.

Atteso che l'art. 2, comma 1, n. 3) della legge n. 441 del 5 luglio 1982 e dell'art. 14 della legge 515 del 1993, prevede la trasmissione ai corrispondenti organi regionali di Garanzia Elettorale della

¹ (che recita : " le spese relative ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate")

documentazione relativa alle spese e alle fonti di finanziamento della campagna elettorale dei singoli candidati che hanno partecipato al rinnovo dei Consigli regionali, il Collegio deliberava di richiedere, ai suddetti organi, copia delle dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1, n. 3) della legge n. 441 del 1982, come richiamato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993 con l'evidenzia delle fonti di finanziamento riferibili, in tutto o in parte, a partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, in data 7 marzo 2014, trasmetteva gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per le regioni Lombardia, Lazio e Molise, per le quali, detta Direzione aveva gestito l'organizzazione tecnica.

Dopo una prima verifica effettuata dal Collegio e dalla Struttura di supporto, si è accertato che alcune liste non avevano trasmesso, ai sensi dell'art. 12 legge n. 515/1993, i conti consuntivi su cui esercitare il controllo.

Pertanto, con deliberazione n. 7 del 9 luglio 2014, sono state avviate le procedure di contestazione di cui all'art.15, comma 14, legge n. 515/1993, nei confronti dei legali rappresentanti di Alleanza Ecologica (Regione Lombardia); Fiamma Tricolore, Partito Comunista dei Lavoratori, Lega Centro, Alleanza di Centro (Regione Lazio); Il Molise "Iorio Presidente" (Regione Molise).

Con successive deliberazioni nn. 8, 9, 10, 11, 13 e 15 nel prendere atto delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista concernenti l'assenza di spese per la campagna elettorale, è stato disposto il non luogo a provvedere nei confronti dei legali rappresentanti di Alleanza Ecologica, Lega Centro, Fiamma Tricolore, Il Molise "Iorio Presidente", Partito Comunista dei Lavoratori e Alleanza di Centro.

Al termine della descritta verifica preliminare, il Collegio, il 12 novembre 2014, con deliberazione n. 12, ha fissato il *dies a quo* di decorrenza del termine di cui all'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la conclusione dell'attività di controllo, che, in tal modo andava a scadere il 12 maggio 2015.

Tuttavia, con deliberazione n. 16 è stata disposta la proroga di tre mesi come prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993.

Acquisiti i dati relativi alle formazioni politiche presenti alla consultazione elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, risultavano partecipanti complessivamente, alla tornata elettorale n. 83 liste, anche sotto forma di coalizioni politiche, di cui 65 liste provinciali e 18 liste su base regionale.

Si osserva tuttavia, che sono pervenuti rendiconti per n. 70 liste, anche sotto forma di coalizioni politiche, di cui n. 5 liste regionali (n. 2 nel Lazio – n. 3 nel Molise), n. 52 liste provinciali (n. 18 nella Lombardia – n. 17 nel Lazio – n. 17 nel Molise) e n. 13 liste regionali e provinciali (n. 10 nel Lazio – n. 3 nel Molise).

Alla data di inizio dei lavori risultavano inadempienti 23 formazioni politiche, le quali, nonostante fossero ampiamente scaduti i termini di legge per la presentazione del consuntivo ai Presidenti dei rispettivi Consigli Regionali, non avevano ancora ottemperato.

A seguito di attività di ricerca della Struttura di supporto al Collegio le formazioni politiche inadempienti sono diventate 6 (n. 4 Lazio – n. 1 Lombardia – n. 1 Molise) – Delibera CSE 7 del 9 luglio 2014.

L'Ufficio, quindi, previa attività istruttoria ai fini dell'individuazione del legale rappresentante delle diverse formazioni politiche interessate, inoltrava richiesta di trasmissione del rendiconto.

A seguito dell'esame della documentazione presentata era dato rilevare che 34 formazioni politiche (n. 7 Lombardia – n. 13 Lazio – n. 14 Molise) non avevano affrontato spese, come da dichiarazione negativa del legale rappresentante, ritenuta comunque dai Collegi di controllo idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

In sede di controllo l'Ufficio formulava 31 rilievi istruttori (n. 16 Lazio – n. 7 Molise – n. 8 Lombardia) .

Richieste istruttorie sono state formulate con riferimento a integrazione documentale in ordine al pagamento delle fatture allegate ai rendiconti, a prova dell'avvenuta effettuazione delle spese, sia per assenza del documento contabile, sia ai fini dell'acquisizione della prova dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Sono state, altresì, formulate richieste di chiarimenti in ordine alla correlazione tra le spese dichiarate e la campagna elettorale, così come, relativamente alle spese di cui al comma 2, dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993 (c.d. spese forfettarie) si è chiesta la rideterminazione delle stesse, alla luce dei criteri adottati dal Collegio.

In ordine alle fonti di finanziamento, ove costituite da trasferimenti da società, veniva richiesta l'integrazione documentale mediante trasmissione delle deliberazioni societarie relative al conferimento delle somme e all'iscrizione nel bilancio societario delle stesse.

A conclusione dell'attività di controllo del Collegio era dato rilevare quanto segue:

- a) in 16 casi (Lombardia n. 6 / Lazio n. 8 / Molise n. 2), la rielaborazione del rendiconto a seguito delle osservazioni formulate dal Collegio in sede di controllo, comportava la rideterminazione del consuntivo, sia per quanto riguarda l'indicazione delle fonti di finanziamento sia per l'esatta quantificazione delle spese, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 legge n. 515 del 1993;
- b) in 8 casi (Regione Lazio e Regione Lombardia) il Collegio ha dichiarato la non regolarità del consuntivo limitatamente alle voci, attive o passive, non documentate o non ancora regolarizzate alla data di chiusura dei lavori. In particolare, relativamente alle spese:
 - in 5 casi la non regolarità riguarda somme per le quali, alla data di chiusura dei lavori, non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle relative fatture;
 - in 3 casi, riguardanti le fonti di finanziamento, il Collegio ha dichiarato la non regolarità del consuntivo relativamente alle erogazioni da parte di persone giuridiche per le quali la formazione politica, alla data di chiusura dei lavori del Collegio, non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamato dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012. In conseguenza di ciò il Collegio ha provveduto ad effettuare le necessarie comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e alla Camera dei deputati, per quanto di eventuale competenza;
- c) in un caso (Regione Lombardia) è stato rielaborato il rendiconto sulla base delle osservazioni del Collegio, in relazione al quale, tuttavia, non è stata dichiarata la regolarità del consuntivo relativamente alle erogazioni da parte di persone giuridiche per le quali la formazione politica, alla data di chiusura dei lavori del Collegio, non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamato dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012, e per l'erogazione di una persona fisica per la sola dichiarazione congiunta da allegare. In conseguenza di ciò

il Collegio ha provveduto ad effettuare le necessarie comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e alla Camera dei deputati, per quanto di eventuale competenza.

3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio ha effettuato il controllo sui consuntivi delle spese per la campagna elettorale delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 e delle relative fonti di finanziamento, sulla base delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993 n. 515, tenendo conto anche degli orientamenti interpretativi intervenuti in occasione di precedenti pronunce di questa Corte.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 515/1993, il Collegio ha proceduto alla "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse", riservando una specifica attenzione al controllo dei finanziamenti erogati da persone fisiche o giuridiche a sostegno della campagna elettorale dei partiti.

In questa ottica, il referto da sottoporre all'esame dei Presidenti dei Consigli Regionali intende garantire, quanto più possibile, la trasparenza finanziaria delle gestioni dei partiti, movimenti e liste di cittadini, cui si ricollega la garanzia di pluralismo democratico rimarcata nella decisione della Corte costituzionale n. 79/2006.

L'esame dei rendiconti presentati dalle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale non sempre si è rivelato privo di imprecisioni o di incoerenze contabili.

In particolare, nell'approfondimento relativo alla consultazione afferente alla Regione Lazio, sono emerse alcune irregolarità non solo nell'aspetto formale dell'imputazione dei finanziamenti provenienti da persone fisiche o giuridiche private (assenza della dichiarazione congiunta di erogazione e contestuale accettazione del contributo da inviare alla Camera dei Deputati, omessa presentazione dell'attestazione di avvenuta iscrizione a bilancio del finanziamento), ma anche nel rispetto dei requisiti normativi del contributo medesimo. Infatti, le note maggiormente critiche riguardano l'omessa individuazione del soggetto beneficiante da parte della formazione politica ricevente, nonché, nei casi più gravi, l'inerzia da parte della formazione politica nella richiesta delle deliberazioni sociali che dispongono detto finanziamento e delle annotazioni nei bilanci delle stesse società. Oltre a ciò, il Collegio intende segnalare che per una lista (Lista Zingaretti) e un partito (Partito Democratico) vi è stata, dopo l'attività istruttoria di quest'Organo di controllo, la restituzione ai finanziatori, mediante storni dei bonifici bancari, di quanto avevano versato a titolo di finanziamento, con ciò creando inevitabilmente un'errata rendicontazione finale e, almeno per quanto attiene al Partito Democratico, una presunta alterazione dei dati economici di partenza su cui è stato successivamente calcolato il c.d. "cofinanziamento", regolarmente erogato ma calcolato, in misura maggiore a quello dovuto, su percentuali di sovvenzioni private non coerenti con la realtà effettiva.

Invece per la Federazione Cristiano Popolari, presente nelle consultazioni per la Regione Lazio, il Collegio ha rilevato la mancanza della documentazione relativa a contributi erogati da persone giuridiche per complessivi euro 62.850,00, per i quali sono state trasmesse le sole dichiarazioni congiunte, ma non la delibera approvativa del finanziamento e l'iscrizione in bilancio. Manca, inoltre, la dichiarazione congiunta ex art. 4 della legge n. 659/1981, per euro 21.000,00 da un'Associazione collegata alla formazione politica.

Per quanto attiene le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, l'esito del controllo ha evidenziato irregolarità nella rendicontazione del Movimento Lombardia Civica. Nella circostanza si è accertato che la predetta formazione politica non ha inviato la dichiarazione congiunta ex art. 4 della legge n. 659/1981 relativamente ad un finanziamento di una persona fisica per euro 10.000,00, nonché ha omesso di produrre la corretta documentazione inerente a finanziamenti per euro 96.000,00 provenienti da persone giuridiche.

Per tutte le irregolarità evidenziate nel presente paragrafo, il Collegio, per quattro formazioni partecipanti alle competizioni elettorali del 2013, ha provveduto ad inviare comunicazioni ex art. 331 c.p.p. alle territorialmente competenti Procure della Repubblica per le eventuali conseguenze previste dall'art. 7, comma 3, Legge n. 195/1974.

PARTE SPECIALE

LAZIO

ALLEANZA DI CENTRO

Il partito Alleanza di Centro ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nella sola circoscrizione di Rieti.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 131.005,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Partito non è stato assegnato il rimborso statale.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al rappresentante legale del Partito la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

In data 2 febbraio 2015 il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il Partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha sostenuto alcuna spesa e non ha ricevuto alcun finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo della rendicontazione ed ha, conseguentemente, archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione CSE 3 Reg. 2013, con delibera CSE 15 Reg. 2013.

BONGIORNO PRESIDENTE

Generalità

La formazione politica Civica Bongiorno Presidente, costituita dall'Associazione "U.D.C. e F.L.I. con Bongiorno per il Lazio", ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione alla Lista in questione della somma di euro 70.361,65 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto è stato presentato dal Segretario amministrativo e legale rappresentante della Lista al Presidente del Consiglio Regionale in data 23 aprile 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamata dall'art. 5 della legge n. 43 del 1995, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio Regionale del Lazio (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 99.148,95, così suddivise:

- | | | | |
|----|------|-----------|-------------------|
| a) | euro | 96.020,78 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 3.128,17 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 100.000,00 costituite interamente da un finanziamento del partito "Unione Democratici Cristiani" in qualità di socio dell'Associazione "U.D.C. e F.L.I. con Bongiorno per il Lazio".

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 99.148,95.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 100.000,00, per cui è risultato un consuntivo in avanzo di euro 851,05.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla

disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla Lista.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	100.000,00	96.020,78	3.128,17
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	100.000,00	99.148,95	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
70.361,65	52.771,23	35.180,83	17.590,41	175.904,12

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

CASAPOUND

Generalità

La formazione politica Casapound ha partecipato, con lista regionale e provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22/2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Lazio, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso statale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal capo della forza politica al Collegio in data 7 giugno 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamata dall'art. 5 della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Nel consuntivo depositato sono state contabilizzate, indistintamente, sia le spese effettuate in occasione delle elezioni regionali che quelle riferibili alla campagna elettorale delle concomitanti elezioni politiche.

Le spese dichiarate ed accertate per le elezioni regionali 2013 ammontano complessivamente ad euro 8.377,20 tutte relative alla tipologia del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 8.377,20 costituite da fondi del partito, ovvero quote associative ed erogazioni liberali.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo, da imputare alle elezioni regionali del Lazio, di euro 8.377,20.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo pari alle spese, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	8.377,20	8.377,20	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	8.377,20	8.377,20	

CENTRO DEMOCRATICO

Generalità

Il partito Centro Democratico ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al Partito della somma di euro 27.586,81 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 1.379,34) ad euro 26.207,47 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il Partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale del Partito ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 24 aprile 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 4.941,97.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 8.723,40, costituite da contributi da persone fisiche per euro 6.190,80 e contributi da persone giuridiche per euro 2.532,60.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo di euro 4.941,97.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 8.723,40, per cui risulta un avanzo di euro 3.781,43.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di

finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	4.941,97	-
Contributi da persone giuridiche	2.532,60		
Contributi da persone fisiche	6.190,80		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	8.723,40	4.941,97	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
26.207,47	19.655,60	13.103,74	6.551,87	65.518,68

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

FARE PER FERMARE IL DECLINO

Il partito Fare per fermare il declino ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Partito non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 7 luglio 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il Partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

FEDERAZIONE CRISTIANO POPOLARI

Generalità

La Federazione Cristiano Popolari ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso statale.

Il tesoriere nazionale del partito ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale in data 24 aprile 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) una rendicontazione composta da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione del regolare conto consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, previsto dall'art. 12 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopraddette richieste, la formazione politica interpellata in data 5 dicembre 2014, ha trasmesso una parte della documentazione richiesta.

Il Collegio ha quindi sollecitato l'integrazione della documentazione mancante, relativa alle fonti di finanziamento, prevista dall'art. 4 della legge 659 del 1981, richiamata dall'art. 11 della legge 96 del 2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974.

La formazione politica, tramite lo Studio Legale Coppacchioli, con nota in data 12 marzo 2015, ha dedotto che "i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi".

Infatti, secondo il parere prodotto dal Partito in questione tramite il suddetto Studio Legale, il termine per l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti sarebbe decorso dal 22 aprile 2013, data di presentazione dello Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa trasmessi al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, con la conseguente estinzione di qualsiasi potere istruttorio e di verifica dell'Organo di controllo.

Come evidenziato nella parte introduttiva del presente referto, il Collegio ha individuato la decorrenza del termine di cui all'art. 12 della citata legge, dal giorno 12 novembre 2014, considerato che l'attività di verifica dei consuntivi è stata effettivamente avviata da quella data.

Tutto ciò premesso, risulta ancora mancante la documentazione a dimostrazione dei contributi erogati dalle sottoelencate società per un importo totale di euro 62.850,00 (di cui sono state trasmesse le sole dichiarazioni congiunte nelle quali si dichiara tra l'altro che detti contributi sono stati regolarmente autorizzati con delibera societaria e iscritti a bilancio, documentazione che non assolve pienamente a quanto previsto dall'art. 7 della citata legge n. 195 del 1974):

FINANZIATORE	IMPORTO	DATA
PRAI TRADING SHIPPING	5.000,00	8/02/2013
CEBAT	5.000,00	12/02/2013
MILANO 90	10.000,00	18/02/2013
OIKOS	20.000,00	19/02/2013
OIKOS	15.000,00	12/03/2013
PUNTI VENDITA CARBURANTE	4.850,00	1/03/2013
G.P.A. GESTIONE PETROLIFERI	3.000,00	27/02/2013

Non sono state trasmesse, inoltre, le dichiarazioni congiunte previste dall'art. 4 della legge n. 659/1981, relative ai contributi erogati dall'Associazione dei Cristiano Popolari per un importo di euro 10.000,00 (del 17 aprile 2013) e di euro 11.000,00 (del 15 maggio 2013).

Pertanto il totale dei finanziamenti non regolarmente documentati ammonta ad euro 83.850,00.

Il Collegio, a seguito dei fatti riferiti, ha proceduto a comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera raccomandata del 6 maggio 2015, il mancato inoltro della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le possibili conseguenze di cui all'art. 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese per euro 185.437,17, relative alle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993. Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 197.350,00, di cui solo euro 113.500,00 regolarmente documentate, per cui è risultato un avanzo di euro 11.912,83.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati mentre non è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi, della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale.

Sono state, invece, riscontrate parziali irregolarità nella documentazione relativa alle fonti di finanziamento.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di dichiarare la regolarità del consuntivo, salvo che per i contributi di cui, allo stato, non risulta essere stata prodotta la pertinente documentazione idonea a dimostrare la conformità delle erogazioni liberali in questione ottenute dal partito da parte di persone giuridiche, tenuto conto del disposto di cui all'art. 7, della legge n. 195 del 1974, e all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamata dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012, sicché, per la parte dei predetti finanziamenti, il Collegio non può pronunciarsi sulla loro regolarità.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	185.437,17	-
Contributi da persone giuridiche	131.850,00*		
Contributi da persone fisiche	65.500,00		
Altri Contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	197.350,00	185.437,17	
* Di cui euro 83.850,00 non regolarmente documentati.			

FIAMMA TRICOLORE

Il partito Fiamma Tricolore ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Movimento non è stato assegnato il rimborso statale.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al rappresentante legale del Movimento la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

In data 1 agosto 2014 il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto alcun finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo della rendicontazione ed ha, conseguentemente, archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione CSE 1 Reg. 2013, con delibera CSE 9 Reg. 2013.

FORZA NUOVA

Il partito Forza Nuova ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Partito non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 3 luglio 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il Partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

FRATELLI D'ITALIA

Generalità

Il partito Fratelli d'Italia ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale ha previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al Partito della somma di euro 60.885,52 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale del Partito direttamente alla Corte dei conti in data 24 aprile 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 60.299,20.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 60.299,20, costituite interamente da debiti verso fornitori, per i quali la formazione politica si impegnava a pagarli dopo la presentazione del rendiconto.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria volta ad acquisire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le fatture e la necessaria copertura finanziaria.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese per un importo di euro 60.299,20.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 60.299,20, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	60.299,20	60.299,20	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	60.299,20	60.299,20	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
60.885,52	45.664,14	30.442,76	15.221,38	152.213,80

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

FRONTE VERDE - TUTTI INSIEME PER L'ITALIA

Generalità

La lista unica formata dal partito Fronte Verde e dal partito Tutti Insieme per l'Italia ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nella sola circoscrizione di Frosinone.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 451.067,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, relativa ai piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata coalizione non è stato assegnato il rimborso statale.

Il Presidente nazionale e legale rappresentante del movimento Fronte Verde Ecologisti Indipendenti, ha trasmesso al Collegio in data 8 luglio 2014, quindi oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013), una nota in cui dichiara di non aver sostenuto spese e di non aver ricevuto alcun contributo per la campagna elettorale.

Il Presidente del partito Tutti insieme per l'Italia, ha presentato direttamente al Collegio il 5 febbraio 2014, un conto consuntivo relativo sia alle spese per la campagna elettorale per le elezioni politiche 2013 che alle spese per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio per gli importi corrispondenti rispettivamente alle percentuali del 65% e 35%.

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sostenute per la campagna elettorale di che trattasi, ammontano ad euro 1.208,29 (percentuale di competenza 35% del totale dichiarato).

Sono state dichiarate fonti di finanziamento riferibili alla tornata elettorale in questione per euro 1.208,29, costituite da piccole contribuzioni di privati.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria nei confronti del partito Tutti insieme per l'Italia, volta ad acquisire chiarimenti in ordine alle spese sostenute.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha inoltre dichiarato la persistenza di un debito di euro 360,50 relativo ad una fattura oggetto di contenzioso.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo di euro 1.208,29.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 1.208,29.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla base degli elementi acquisiti nell'attività di controllo il Collegio, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ritiene di dichiarare la regolarità del consuntivo, salvo che per la somma di euro 369,50, relativa ad un debito non ancora saldato dal partito Tutti Insieme per l'Italia, oggetto di contenzioso, imputabile alla campagna elettorale delle regionali Lazio 2013 per euro 129,33, corrispondenti al 35% del totale.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	1.208,29	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	1.208,29		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	1.208,29	1.208,29	

GRANDE SUD

Il movimento politico Grande Sud ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nella sola circoscrizione di Roma.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 3.451.210,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Movimento politico non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 22 aprile 2013, integrata con nota del 2 ottobre 2014 – quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale una dichiarazione dalla quale risulta che il Movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Generalità

Il partito Il Popolo della Libertà ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale ha previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al Partito della somma di euro 337.101,79 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale del Partito direttamente alla Corte dei conti in data 8 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle tipologie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 152.653,71, così suddivise:

- a) euro 117.425,93 art. 11, comma 1;
- b) euro 35.227,78 art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 117.425,93, costituite interamente da debiti.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria volta ad acquisire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di alcune fatture e la necessaria copertura finanziaria.

Sono stati altresì forniti elementi relativi alla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate per un importo di euro 157.329,74.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 157.329,74, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea

dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	157.329,74	157.329,74	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	157.329,74	157.329,74	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
337.101,79	252.826,34	168.550,90	84.275,45	842.754,48

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LA DESTRA

Generalità

Il partito La Destra ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al partito della somma di euro 53.413,02 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 2.670,65) ad euro 50.742,37 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Segretario nazionale amministrativo del partito ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 9 maggio 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 108.000,00.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 108.000,00 costituite da contributi da mezzi propri del partito per euro 60.000,00 e da debiti verso fornitori per euro 48.000,00.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei debiti dichiarati e della necessaria copertura finanziaria.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha dichiarato che non è stato possibile onorare l'impegno relativo al debito di euro 48.000,00, a causa delle decurtazioni dei contributi statali operate in virtù dell'art. 14 del d.l. n. 149 del 2013 convertito nella legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, per un importo complessivo di euro

108.000,00, di cui solo euro 60.000,00 regolarmente saldate.

Le fonti di finanziamento accertate, sulla base dell'attività istruttoria espletata, quantitativamente diverse da quelle rendicontate, ammontano complessivamente ad euro 60.000,00, in quanto non è stata indicata la necessaria copertura finanziaria del debito dichiarato di euro 48.000,00.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati e non è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate le fonti di finanziamento.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale, salvo che per la somma di euro 48.000,00, relativa ad un debito residuo per il quale non è stata prodotta idonea copertura finanziaria.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio dichiara la parziale irregolarità del consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	60.000,00	108.000,00	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	60.000,00	108.000,00	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
50.742,37	38.056,77	25.371,19	12.685,60	126.855,93

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 - 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LAZIO 2013

La formazione politica Lazio 2013 ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata Lista non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 17 giugno 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - i presentatori della Lista hanno trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che per la campagna elettorale delle predette elezioni, la formazione politica non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

LEGA CENTRO

La formazione politica Lega Centro ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nella sola circoscrizione di Roma.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 3.451.210,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata lista non è stato assegnato il rimborso statale.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al rappresentante legale della Lista la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

In data 24 settembre 2014 il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo della rendicontazione ed ha, conseguentemente, archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione CSE 5 Reg. 2013, con delibera CSE 10 Reg. 2013.

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ

Generalità

La formazione politica Amnistia Giustizia e Libertà ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, relativa ai piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata Lista non è stato assegnato il rimborso statale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale della Lista ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 5 dicembre 2013, quindi oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 5.270,48.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 5.270,48, costituite da mezzi propri della Lista per euro 4.388,08 e contributi da persone fisiche per euro 882,40.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria volta ad acquisire parte della documentazione relativa alle spese sostenute e chiarimenti in ordine a discordanze contabili riscontrate.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese per un importo di euro 5.270,48.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 5.270,48, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al

Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	4.388,08	5.270,48	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	882,40		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	5.270,48	5.270,48	

LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI

Generalità

La Lista Civica Nicola Zingaretti ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio in tutte le circoscrizioni ad esclusione di Rieti.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.626.503,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale ha previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al partito della somma di euro 71.730,57 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere della lista, ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 7 maggio 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio Regionale del Lazio (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 319.643,08, così suddivise:

- a) euro 316.871,05, art. 11, comma 1;
- b) euro 2.772,03, art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 293.000,00 costituite da contributi da persone fisiche per euro 22.000,00 e da contributi di soggetti diversi per euro 271.000,00.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del controllo che non era stata allegata al consuntivo, chiedendo, con riferimento alle fonti di finanziamento, di trasmettere la documentazione prevista dall'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamata dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012, e la documentazione prevista dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974.

Il Partito ha chiesto al Collegio una audizione che si è svolta presso la sede della Corte dei conti in data 5 dicembre 2014.

Successivamente il rappresentante legale della Lista Civica Nicola Zingaretti, con nota del 30 dicembre 2014, ha trasmesso un nuovo consuntivo e solo una parte della documentazione prevista dalla citata legge n. 195 del 1974, relativa alle libere contribuzioni erogate da persone giuridiche.

Pertanto risulta mancante la documentazione, a dimostrazione dei contributi erogati dalle seguenti

società per un importo totale di euro 146.500,00:

FINANZIATORE	IMPORTO	DATA
O.D.M.	30.000,00	17/01/2013
ITALIANA COSTRUZIONI SPA	15.000,00	22/01/2013
CONSORZIO METAURO 90	10.000,00	28/01/2013
LA CASCINA S.c.a.r.l.	2.500,00	22/01/2013
SECREFIN	1.000,00	20/02/2013
SETTE COSTRUZIONI	6.000,00	20/02/2013
ITALIANA COSTRUZIONI SPA	10.000,00	30/01/2013
IMMOBILIARE PRATI DI CASTEL PORZIANO	3.000,00	21/02/2013
EUROSTRADE 2004	1.500,00	22/02/2013
SACCIR	20.000,00	22/02/2013
D & D MED. COM	10.000,00	25/02/2013
BAGLIONI	10.000,00	25/02/2013
A.I.O.P. ASS. ITALIANA OPEDALITA'	15.000,00	1/03/2013
MITO GROUP	1.000,00	28/01/2013
SINFARMA	2.500,00	05/02/2013
CLS Consorzio Logistico e Servizi	2.500,00	06/02/2013
TEAM SERVICE	2.500,00	06/02/2013
LA SPLENDEnte	2.500,00	08/02/2013
FORMA MENTIS	1.500,00	13/02/2013

Inoltre è stata allegata alla predetta nota copia di una lettera indirizzata alla Banca Popolare di Novara del 30 dicembre 2014, con la quale la Lista ha disposto un ordine irrevocabile di ristorno sul conto di provenienza dei contributi erogati dalle Società di seguito indicate, per un importo totale di euro 18.500,00.

FORNITORE	IMPORTO	DATA
MITO GROUP	1.000,00	28/01/2013
SINFARMA	2.500,00	05/02/2013
CLS Consorzio Logistico e Servizi	2.500,00	06/02/2013
TEAM SERVICE	2.500,00	06/02/2013
LA SPLENDEnte	2.500,00	08/02/2013
FORMA MENTIS	1.500,00	13/02/2013
EDILGAMMA	5.000,00	22/02/2013
ANTARTIDE 2003	1.000,00	28/01/2013

Il Collegio, a seguito dei fatti riferiti, ha proceduto a comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera raccomandata del 20 gennaio 2015, il mancato inoltro della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le possibili conseguenze di cui all'art. 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, per un importo complessivo di euro 321.962,55.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 274.500,00, al netto del ristorno effettuato dal partito, di cui solo euro 146.500,00 regolarmente documentate, per cui è risultato un consuntivo in disavanzo di euro 47.462,55.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati mentre non è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate sia le fonti di finanziamento che le spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della citata legge n. 515 del 1993.

L'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi, della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale.

Sono state invece riscontrate irregolarità in parte della documentazione relativa alle fonti di finanziamento ed è stato accertato un rilevante disavanzo contabile, come sopra evidenziato.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di dichiarare la regolarità del consuntivo, salvo che per i contributi di cui, allo stato, non risulta essere stata prodotta la pertinente documentazione idonea a dimostrare la conformità delle erogazioni liberali in questione ottenute dal partito da parte di persone giuridiche, tenuto conto del disposto di cui all'art. 7, della legge n. 195 del 1974, sicché, per la parte

dei predetti finanziamenti e del disavanzo contabile accertato, il Collegio non può pronunciarsi sulla loro regolarità.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	319.190,52	2.772,03
Contributi da persone giuridiche	255.000,00*		
Contributi da persone fisiche	19.500,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	274.500,00	321.962,55	
* di cui euro 146.500,00 non regolarmente documentati			

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
71.730,57	53.797,92	35.865,29	17.932,64	179.326,42

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 - 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LISTA STORACE

Generalità

La Lista Storace ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al partito della somma di euro 25.955,65 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 1.297,78) ad euro 24.657,87 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale della lista ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 9 maggio 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 68.810,16.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 68.810,16 costituite da utilizzo di mezzi propri del partito per euro 27.210,16 e da debiti verso fornitori per euro 41.600,00.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei debiti dichiarati e della necessaria copertura finanziaria.

In esito alle sopraddette richieste, la formazione politica interpellata non ha ottemperato.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, per un importo di euro 68.810,16 di cui solo euro 27.210,16 regolarmente saldate.

Le fonti di finanziamento accertate, sulla base dell'attività istruttoria espletata, quantitativamente diverse da quelle rendicontate, ammontano ad euro 27.210,16, in quanto non è stata indicata la necessaria copertura finanziaria del debito dichiarato di euro 41.600,00.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati e non è stata

data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate le fonti di finanziamento e le spese dichiarate.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi, della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale, salvo che per la somma di euro 41.600,00, relativa ad un debito residuo per il quale non è stata prodotta idonea copertura finanziaria.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio dichiara la regolarità del consuntivo della formazione indicata in epigrafe, con esclusione del debito residuo di cui sopra.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	27.210,16	68.810,16	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	27.210,16	68.810,16	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
24.657,87	18.493,40	12.328,94	6.164,47	61.644,67

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

M.C.L. MOVIMENTO CITTADINI E LAVORATORI PER L'ITALIA

La formazione politica M.C.L. Movimento Cittadini e Lavoratori per l'Italia ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nelle circoscrizioni di Roma, Frosinone e Latina.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.369.542,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata Lista non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 23 giugno 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la Lista, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

M.I.R. Moderati Italiani in Rivoluzione – ROSA TRICOLORE

Generalità

La formazione politica M.I.R. – Rosa Tricolore ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, in tutte le circoscrizioni escluse Rieti.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.626.503,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata Associazione politica non è stato assegnato il rimborso statale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Presidente dell'associazione politica, ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 17 settembre 2013 e quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio Regionale del Lazio (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 3.120,00.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento a copertura delle spese dichiarate, costituite da contributi liberali ricevuti dall'Associazione politica a sostegno della campagna elettorale per le elezioni politiche da parte di soggetti e società private.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione relativa ai contributi erogati da persone giuridiche prevista ai sensi dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e degli artt. 4 della legge n. 659 del 1981 e 11 della legge n. 96 del 2012.

In esito alle sopraddette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo di euro 3.120,00.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 3.120,00, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di

finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dall'Associazione politica.
 Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	3.120,00	3.120,00	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	3.120,00	3.120,00	

MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Lazio, il Movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 8 maggio 2013 – quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale una dichiarazione dalla quale risulta che il Movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Il Partito Comunista dei Lavoratori ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Partito non è stato assegnato il rimborso statale.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha contestato al rappresentante legale del Partito la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

In data 12 novembre 2014 il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il Partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto alcun finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo della rendicontazione ed ha, conseguentemente, archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione CSE 2 Reg. 2013, con delibera CSE 13 Reg. 2013.

PARTITO DEMOCRATICO

Generalità

Il Partito Democratico ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al partito della somma di euro 472.733,78 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 23.636,69) ad euro 449.097,09 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal legale rappresentante del partito ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 9 maggio 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 282.211,96, così suddivise:

- a) euro 279.270,86 art. 11, comma 1;
- b) euro 2.941,10 art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 326.704,02 costituite da contributi da persone fisiche per euro 22.530,00, da contributi da persone giuridiche per euro 93.700,00, contributi dal Partito Nazionale per euro 202.291,34 e da debiti verso fornitori per euro 8.182,68.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di quella parte della documentazione necessaria all'espletamento del controllo che non era stata allegata al consuntivo, chiedendo, con riferimento alle fonti di finanziamento, di trasmettere la documentazione prevista dall'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamata dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012 e la documentazione prevista dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e, con riferimento ai debiti dichiarati, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Il rappresentante legale dell'Unione Regionale del Lazio del Partito Democratico, con nota del 7 novembre 2014, ha trasmesso solo una parte della documentazione richiesta. Il Collegio ha quindi

chiesto l'integrazione della documentazione mancante relativa alle fonti di finanziamento.

Con successiva nota del 23 dicembre 2014 il rappresentante legale trasmetteva ulteriore documentazione relativa alle libere contribuzioni erogate da persone giuridiche prevista dalla citata legge n. 195 del 1974.

Il successivo invio non risultava esaustivo rispetto alle richieste istruttorie di questo Collegio, pertanto, è tuttora mancante la documentazione relativa ai contributi erogati dalle seguenti società:

FINANZIATORE	IMPORTO	DATA
RHAAMAGEST SRL	2.000,00	13/02/2013
OSTILIA SRL	2.000,00	13/02/2013
LAMBRO 2001 SRL	2.000,00	13/02/2013
G.E.C.O. SRL	1.500,00	18/02/2013
AUTOSERVIZI TROIANI SRL	1.500,00	18/02/2013
CODISAB SRL	1.500,00	19/02/2013
SLM SRL	2.000,00	19/02/2013
DSBA SRL	1.500,00	20/02/2013
BIOEDIL PROGETTI SRL	500,00	21/02/2013
COPPOLA SRL	2.000,00	21/02/2013
CONSORZIO LAZIALE COSTRUTTORI	2.000,00	22/02/2013
AM+A PROGETTI SRL	200,00	04/03/2013

Inoltre è stata allegata alla predetta nota copia di una lettera indirizzata alla Intesa San Paolo del 23 dicembre 2014, con la quale il partito ha disposto un ordine irrevocabile di ritorno dei contributi erogati dalle Società sopraelencate, per un importo totale di euro 18.700,00.

Il Collegio, a seguito dei fatti riferiti, ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera raccomandata del 20 gennaio 2015, il mancato inoltro della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le possibili conseguenze di cui all'art. 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Trattandosi di partito che ha percepito il cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 96 del 2012, per euro 127.810,25, il Collegio ha comunicato, con lettera raccomandata A.R. del 20 gennaio 2015 alla Presidenza della Camera dei Deputati, il risultato della predetta indagine istruttoria per le determinazioni di competenza.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 282.211,96.

Le fonti di finanziamento accertate, sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, ammontano complessivamente ad euro 308.004,02 (al netto della somma stornata di euro 18.700,00), per cui è risultato un consuntivo in avanzo di euro 25.792,06.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate le fonti di finanziamento.

L'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi, della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale.

Sono state invece riscontrate parziali irregolarità nella documentazione relativa alle fonti di finanziamento.

Di conseguenza il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, ritiene di dichiarare la regolarità del consuntivo, con esclusione dei contributi di cui, allo stato, non risulta essere stata prodotta la documentazione idonea a dimostrare la conformità delle erogazioni liberali in questione ottenute dal partito da parte di persone giuridiche.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	279.270,86	2.941,10
Contributi dal Partito Nazionale	210.474,02		
Contributi da persone giuridiche	75.000,00		
Contributi da persone fisiche	22.530,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	308.004,02	282.211,96	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
449.097,09	336.822,81	224.548,55	112.274,27	1.122.742,72

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Il Partito Socialista Italiano ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale ha previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157 e della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'assegnazione al Partito della somma di euro 31.435,25 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

In data 8 maggio 2013 – quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il tesoriere ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale una dichiarazione dalla quale risulta che il Partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
31.435,25	23.576,43	15.717,63	7.858,82	78.588,13

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PER IL LAZIO

La formazione politica Per il Lazio ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata Associazione politica non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 9 luglio 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio, una dichiarazione dalla quale risulta che l'Associazione politica, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

RETE DEI CITTADINI

Generalità

Il partito Rete dei Cittadini ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Partito non è stato assegnato il rimborso statale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale del Partito alla Corte dei conti in data 30 giugno 2014 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 855,64.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.113,50, costituite da piccole contribuzioni di privati.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria volta ad acquisire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di alcune fatture.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, sono state accertate spese per un importo di euro 855,64.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 1.113,50, per cui è risultato un consuntivo in avanzo di euro 257,86.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur stigmatizzando l'invio del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	855,64	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	1.113,50		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	1.113,50	855,64	

RETE LIBERAL

Il movimento politico Rete Liberal ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio nelle circoscrizioni di Rieti, Frosinone e Latina.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 1.049.337,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, al menzionato Movimento politico non è stato assegnato il rimborso statale.

In data 6 ottobre 2014 – quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013) - il rappresentante legale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il Movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcuna fonte di finanziamento e non ha effettuato alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

RIVOLUZIONE CIVILE

Generalità

La coalizione politica Rivoluzione Civile, costituita dai movimenti politici Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Movimento La Rete 2018, Federazione dei Verdi, Il Movimento degli Arancioni di Luigi de Magistris ed Azione Civile, ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista regionale e provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della L. 515/93 come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla coalizione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, relativa ai piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio, alla menzionata coalizione politica non è stato assegnato il rimborso statale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal rappresentante legale e tesoriere dell'Associazione ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 3 maggio 2013, quindi entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano ad euro 45.966,30.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 50.000,00 costituite dall'apporto deliberato da uno dei partiti associati, Italia dei Valori.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria volta ad acquisire parte della documentazione relativa alle spese sostenute e chiarimenti in ordine al pagamento dei debiti dichiarati e alla effettiva correlazione di alcune fatture alla campagna elettorale di cui si tratta.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, per un importo di euro 41.318,19, di cui euro 3.222,00 relative ad un persistente debito dichiarato.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano ad euro 50.000,00, per cui è risultato un consuntivo in avanzo di euro 8.681,81.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate le spese dichiarate. L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, salvo che per la somma di euro 3.222,00 relativa ad un debito residuo. Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio dichiara la regolarità del consuntivo, con esclusione della somma afferente al debito predetto.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	41.318,19	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	50.000,00		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	50.000,00	41.318,19	

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

Generalità

Il partito Sinistra Ecologia Libertà ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, con lista provinciale, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 4.757.508,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al Partito in questione della somma di euro 58.676,73 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto è stato presentato dal tesoriere ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 24 aprile 2013 e quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamata dall'art. 5 della legge n. 43 del 1995, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio Regionale del Lazio (25 marzo 2013).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 8.898,50, così suddivise:

- a) euro 6.845,00 art. 11, comma 1;
- b) euro 2.053,50 art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 8.898,50, costituite per euro 7.000,00 da un finanziamento erogato della struttura nazionale del Partito e da fondi della struttura regionale per euro 1.898,50 .

Attività istruttoria

Il Collegio ha espletato attività istruttoria volta a rettificare le discordanze contabili riscontrate.

Sono stati, altresì, forniti elementi relativi alla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopradette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha fornito esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, per un importo complessivo di euro 13.508,75

Sono state accertate fonti di finanziamento per complessivi euro 13.508,75 costituite interamente da un finanziamento del partito di 7.000,00, erogato dalla struttura nazionale, e da fondi propri della struttura regionale per euro 6.508,75.

Le spese e i finanziamenti accertati danno un risultato in pareggio.

Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal Partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	13.508,75	11.759,00	1.749,75
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	13.508,75	13.508,75	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
58.676,73	44.007,54	29.338,37	14.669,18	146.691,82

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LOMBARDIA

ALLEANZA ECOLOGICA

Il movimento politico Alleanza Ecologica ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, al menzionato movimento politico non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 3 luglio 2014 - quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato del movimento ha trasmesso presso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

CENTRO POPOLARE LOMBARDO

Generalità

La formazione politica Centro Popolare Lombardo ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere della formazione politica ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 23 aprile 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art.11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 148.234,59 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|------------|-------------------|
| a) | euro | 148.210,09 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 24,50 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 148.400,00, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, in particolare per un importo complessivo di euro 148.234,59.

Sono state accertate fonti di finanziamento per un importo di euro 148.400,00, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 165,41.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	148.210,09	24,50
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	148.400,00-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	148.400,00	148.234,59	

CON AMBROSOLI PRESIDENTE-PATTO CIVICO

Generalità

La formazione politica Con Ambrosoli Presidente – Patto Civico ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione alla formazione politica della somma di euro 201.239,75 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Presidente della formazione politica ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 9 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle tipologie di cui all'art. 11 legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 1.050.965,53 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|--------------|-------------------|
| a) | euro | 1.018.193,67 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 32.771,86 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.126.396,48, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche per euro 535.637,48, contributi da persone giuridiche per euro 148.759,00 e contribuzioni da partiti e movimenti politici per euro 442.000,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, in particolare per un importo complessivo di euro 1.050.965,53.

Sono state accertate fonti di finanziamento per un importo di euro 1.126.396,48, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 75.430,95.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Beni e servizi dal Partito nazionale	-	1.018.193,67	32.771,86
Contributi da persone giuridiche	148.759,00		
Contributi da persone fisiche	535.637,48		
Altri contributi	442.000,00		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	1.126.396,48	1.050.965,53	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
201.239,75	150.929,81	100.619,87	50.309,93	503.099,96

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI

Generalità

La formazione politica Di Pietro - Italia dei Valori ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere nazionale della formazione politica ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 9 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11 comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 94.721,99.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 94.721,99, costituite da disponibilità economiche del partito nazionale.

Le spese e i finanziamenti dichiarati danno un risultato in pareggio.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, in particolare per un importo complessivo di euro 94.721,99.

Le fonti di finanziamento accertate, ammontano complessivamente ad euro 94.721,99, per cui è risultato un pareggio contabile.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Beni e servizi dal Partito nazionale	94.721,99	94.721,99	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Fondi propri del partito	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	94.721,99	94.721,99	

ETICO A SINISTRA

Il movimento politico Etico a Sinistra ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, al menzionato movimento politico non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 8 luglio 2014 - quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato del movimento ha trasmesso presso questo Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

FARE PER FERMARE IL DECLINO

Il movimento politico Fare per Fermare il Declino ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, al menzionato movimento politico non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 7 luglio 2014 - quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato del movimento ha trasmesso presso questa Corte una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

FRATELLI D'ITALIA

Il movimento politico Fratelli d'Italia ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al Partito della somma di euro 44.435,68 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

In data 3 maggio 2013 - quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
44.435,68	33.326,76	22.217,84	11.108,92	88.871,36

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Generalità

La formazione politica Il Popolo della Libertà ha partecipato con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione alla formazione politica della somma di euro 478.577,81 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Segretario Amministrativo Nazionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 13 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 23.868,62 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|-----------|-------------------|
| a) | euro | 18.360,48 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 5.508,14 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 18.360,48, costituite da fondi propri.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria circa la corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopraddette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione fornendo esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate fonti di finanziamento e spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate per importi pari ad euro 46.347,17.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	46.347,17	18.360,48	27.986,69
Contributi da persone giuridiche	30.000,00		
Contributi da persone fisiche	5.450,00		
	-		
	-		
TOTALE	46.347,17	46.347,17	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
478.577,81	358.933,35	239.288,90	119.644,45	1.196.444,51

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LEGA NORD

Generalità

La formazione politica Lega Nord ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 370.670,90 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Segretario Nazionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 7 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 3.836.798,90 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|--------------|-------------------|
| a) | euro | 3.802.257,80 | art. 11, comma 1, |
| b) | euro | 35.541,00 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 3.836.798,90, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche per euro 5.450,00, sovvenzioni da persone giuridiche per euro 30.000,00 e da fondi propri per euro 3.801.348,90.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata alle necessarie integrazioni documentali sia per alcune fonti di finanziamento che per titoli di spesa dichiarati inevasi all'atto di presentazione del consuntivo.

Sono stati, altresì, forniti elementi relativi alla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopradette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha fornito esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 3.836.798,90.

Considerato che, come sopra evidenziato, sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 3.836.798,90, il consuntivo è risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	3.801.348,90	3.802.257,80	35.541,10
Contributi da persone giuridiche	30.000,00		
Contributi da persone fisiche	5.450,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	3.836.798,90	3.836.798,90	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
370.670,90	278.003,17	185.335,45	92.667,72	926.677,24

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

LISTA LAVORO E LIBERTA' - 3L

Generalità

La formazione politica Lista Lavoro e Libertà – 3L ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere Nazionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 24 giugno 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle tipologie di cui all'art.11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 34.909,15 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|-----------|-------------------|
| a) | euro | 26.853,19 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 8.055,96 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 34.909,15, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria sia sulla natura delle fonti di finanziamento che sulla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopraddette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione fornendo esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 26.853,19.

Sono state accertate fonti di finanziamento per un importo di euro 80.000,00, per cui, il consuntivo indica un avanzo contabile pari ad euro 53.146,81.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla

disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Collegio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	26.853,19	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da fondazione	80.000,00		
Contributi da persone fisiche	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	80.000,00	26.853,19	

LOMBARDIA CIVICA

Generalità

La formazione politica Lombardia Civica ha partecipato con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato trasmesso dal Presidente del movimento politico direttamente presso questo Collegio ed è pervenuto in data 7 luglio 2014 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge n. 515 del 1993, ammontano complessivamente ad euro 432.809,09 così suddivise:

- a) euro 361.545,29 art. 11, comma 1,
- b) euro 71.236,88 art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 472.964,40, costituite da: libere erogazioni in denaro da parte di persone fisiche per euro 125.950,00; forniture di beni e servizi per euro 124.000,00; debiti verso fornitori per euro 115.014,40; contributi da soggetti diversi per euro 108.000,00.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria sia per la corretta procedura di formalizzazione del consuntivo, come previsto per le formazioni politiche dall'art.12 della legge n. 515 del 1993, richiamato dall'art. 5 della legge n. 43 del 1995, che per acquisire la documentazione necessaria all'espletamento del controllo che non era stata allegata al consuntivo, ed in particolare modo, per le fonti di finanziamento, quella prevista dall'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamata dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012, e quella prevista dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974.

Infine, circa la corretta contabilizzazione delle spese (c.d. forfettarie) previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha fornito elementi relativi alla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopradette richieste, anche se sollecitate dopo congruo periodo di inerzia da parte della formazione politica, risulta a tutt'oggi mancante la documentazione a dimostrazione dei contributi erogati dalle seguenti società associazioni e persone fisiche:

FINANZIATORE	IMPORTO	DATA
CESARE ROMITI	10.00,00	18/01/2013
FOUNDRY ECO CER SRL	6.000,00	31/01/2013
T.C.I. SRL	25.000,00	17/12/2012
T.C.I. SRL	25.000,00	19/12/2012
TECNO 80 SRL	15.000,00	07/02/2013
CONFINDUSTRI MONZA-BRIANZA	10.000,00	27/02/2013
CE 2000 SRL	15.000,00	11/03/2013

Il Collegio ha proceduto a comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con lettera raccomandata dell'8 luglio 2015, il mancato inoltro della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per le possibili conseguenze di cui all'art. 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese per un importo complessivo di euro 361.545,29.

Sono state utilizzate fonti di finanziamenti per un importo di euro 254.802,29, per cui è risultato un consuntivo in disavanzo di euro 106.742,90.

Tale disavanzo contabile deriva dal mancato pagamento di parte delle prestazioni riguardanti servizi forniti dalla Società Europea ad Communicationes srl. (SEC).

A tal proposito, il movimento politico in oggetto ha comunicato che si è instaurato un contenzioso con la società fornitrice di servizi, come da documentazione prodotta dalla formazione politica in data 12 giugno 2015.

Il rappresentante legale ha dichiarato che, per eventuali residui di debito da corrispondere alla SEC, si provvederà mediante un finanziamento straordinario a carico dei soci del movimento.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati, mentre non è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori sono state parzialmente rideterminate sia le fonti di finanziamento, che le spese di cui al comma 2 del' art. 11 della citata legge n. 515 del 1993.

L'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, ha evidenziato alcuni profili di difformità rispetto alla disciplina normativa.

In particolare, dalla documentazione prodotta e dall'esito dell'attività istruttoria espletata, non risulta essere stata prodotta la pertinente documentazione idonea a dimostrare la conformità alle disposizioni dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974, per le erogazioni liberali dichiarate dal movimento, ottenute da persone giuridiche e degli artt. 4 della legge n. 659 del 1981 e 11 della legge n. 96 del 2012 per le erogazioni riferibili a persone fisiche.

Inoltre, per quanto riguarda la verifica delle regolarità delle spese, il Collegio prende atto del contenzioso pendente per le prestazioni rese dalla ditta SEC.

In conseguenza, il Collegio rileva il disavanzo contabile nei termini sopra evidenziati e stigmatizza l'invio al Presidente del Consiglio Regionale il consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito			
Contributi da persone giuridiche	108.000,00**		
Contributi da persone fisiche	125.950,00*	361.545,29	0,00
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	233.950,00	361.545,29	
* di cui euro 96.000,00 non regolarmente documentati			
** di cui euro 10.000,00 non regolarmente documentati			

MARONI PRESIDENTE

Generalità

La formazione politica Maroni Presidente ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.575.249,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al Partito della somma di euro 292.335,25 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Presidente della formazione politica ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 7 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 369.147,68 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|------------|-------------------|
| a) | euro | 364.617,68 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 4.530,00 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 550.000,00, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche per euro 20.000,00, contributi da persone giuridiche per euro 530.000,00.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria sia sulla natura delle fonti di finanziamento che sulla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopradette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione fornendo esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, in particolare per un importo complessivo di euro 369.147,68.

Le fonti di finanziamento accertate, ammontano complessivamente ad euro 5500.000,00, per cui è risultato un avanzo contabile di euro 181.032,32.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	364.617,68	4.530,00
Contributi da persone giuridiche	80.000,00		
Contributi da persone fisiche	20.000,00		
Contributi da partiti	450.000,00		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	550.000,00	369.147,68	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
292.335,25	219.251,44	146.167,62	73.083,81	730.838,12

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 23 giugno 2013 - quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia una dichiarazione dalla quale risulta che il partito, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

PARTITO DEMOCRATICO

Generalità

La formazione politica Partito Democratico ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al movimento politico della somma di euro 724.186,07 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere Regionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 8 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 902.893,63 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|------------|-------------------|
| a) | euro | 889.738,89 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 13.154,74 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 902.893,63,43, costituite da fondi propri del Partito per euro 412.807,36, da contributi da persone fisiche per euro 430.017,11, da persone giuridiche per euro 15.000,00 e da debiti verso fornitori per euro 83.439,96.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria rivolgendosi sia all'Unione Regionale che alle varie strutture provinciali del movimento politico, richiedendo integrazioni documentali sia per le spese sostenute che per le fonti di finanziamento dichiarate.

In esito alle sopraddette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione fornendo esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate fonti di finanziamento e spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate per complessivi euro 941.264,43 e euro 939.427,45.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	412.807,36	926.272,71	13.154,74
Contributi da persone giuridiche	15.000,00		
Contributi da persone fisiche	430.017,11		
Debiti verso fornitori	83.439,96		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	941.264,43	939.427,45	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
724.186,07	543.139,54	362.093,03	181.046,51	1.810.465,15

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PARTITO PENSIONATI

Il Partito Pensionati ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 29 maggio 2013 - quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Generalità

La formazione politica Partito Socialista Italiano, ha partecipato con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 5.637.431,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, alla menzionata formazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Rappresentante e Mandatario ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 17 aprile 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all' art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente a euro 27.365,00.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 21.556,00, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro da parte di associazioni e persone fisiche.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria richiedendo documentazione e chiarimenti sia per le fonti di finanziamento che sull'avvenuto pagamento dei titoli di spesa risultati inevasi o in contestazione all'atto di presentazione del consuntivo.

In esito alle sopradette richieste, la formazione politica interpellata ha ottemperato. alle richieste istruttorie pur evidenziando il mancato pagamento di un titolo di spesa per mancanza di fondi.

A tale riguardo, il Rappresentante legale ha dichiarato che al debito evidenziato sarà fatto fronte attraverso una sottoscrizione straordinaria degli iscritti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito di accordi transattivi con le società fornitrici, sono state accertate spese per un importo complessivo di euro 27.105,00.

Peraltro, a seguito di procedure fallimentari riguardanti una società fornitrice, permane un indebitamento di euro 8.188,00 per il quale il curatore fallimentare ha sollecitato il relativo pagamento.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 18.917,00, per cui il consuntivo indica un disavanzo di euro 8.188,00 al quale il partito dichiara che verrà fatto fronte attraverso una sottoscrizione straordinaria degli iscritti al movimento politico.

Conseguentemente, all'atto di chiusura dei lavori di controllo svolti dal Collegio, non risulta provata la copertura totale delle spese accertate.

Sono stati invece rispettati i limiti di spesa previsti dal legislatore.

Conclusioni

A seguito di accordi transattivi formalizzati dal movimento politico, è stato disposto uno stralcio parziale di un titolo di spesa con la conseguente rideterminazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

Inoltre, la documentazione trasmessa ha evidenziato un disavanzo contabile per mancati pagamenti a fornitori, con conseguente spostamento ad un momento successivo alla redazione del rendiconto della regolarizzazione della posizione debitoria del partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio dichiara la parziale irregolarità del consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	-	27.105,00	-
Contributi da persone fisiche	13.500,00		
Contributi da associazioni	8.056,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi elettorali	-		
TOTALE	21.556,00	27.105,00	

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

Generalità

La formazione politica Sinistra Ecologia e Libertà ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al Partito della somma di euro 51.770,31 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 3 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio regionale (27 marzo 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 27.632,38 così suddivise:

- | | | | |
|----|------|-----------|-------------------|
| a) | euro | 21.255,68 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 6.376,70 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 21.255,68, costituite da debiti verso fornitori e da fondi propri.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento dei titoli di spesa inevasi

Sono stati, altresì, forniti elementi relativa alla corretta contabilizzazione delle spese previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993.

In esito alle sopraddette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha fornito esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 21.255,68.

Considerato che, come sopra evidenziato, sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 21.255,17, il consuntivo è risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del partito	16.555,68	21.255,28	-
Contributi dalla struttura nazionale	4.700,00		
Contributi da persone fisiche	-		
Contributi da persone giuridiche	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	21.255,68	21.255,28	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
51.770,31	33.650,69	25.885,15	7.765,54	119.071,69

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

UNIONE DI CENTRO

Il partito U.D.C. ha partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 7.738.280,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, al menzionato movimento politico non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 29 aprile 2013 - quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (27 marzo 2013) - il delegato del movimento ha trasmesso presso la Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

MOLISE

COMUNISTI ITALIANI

Generalità

La formazione politica Comunisti Italiani ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 3.089,99 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 154,50) a euro 2.935,49 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal legale rappresentante del Partito ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 29 aprile 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art.12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art.5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 1.705,60.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.705,60, riferibili a fondi propri del Comitato regionale del partito.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 1.705,60.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 1.705,60, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla

disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Comitato regionale	1.705,60	1.705,60	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	1.705,60	1.705,60	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
2.935,49	2.201,62	1.467,75	733,87	7.338,73

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

COSTRUIRE DEMOCRAZIA

La formazione politica Costruire Democrazia ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, la lista è stata dichiarata decaduta dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 28 maggio 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

DEMOCRATICI PER IL MOLISE

La formazione politica Democratici per il Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise nella sola circoscrizione di Campobasso.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 237.575,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 28 maggio 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI

Generalità

La formazione politica Di Pietro - Italia dei Valori ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 6.658,17 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 332,91) a euro 6.325,26 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere nazionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 10 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 103.953,16, così suddivise:

- a) euro 103.868,16 art. 11, comma 1;
- b) euro 85,00 art. 11, comma 2.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 103.953,16, costituite da disponibilità economiche del partito nazionale.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 103.953,16,

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 103.953,16, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ha ritenuto di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica indicata in epigrafe .

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Beni e servizi dal Partito nazionale	103.953,16	103.868,16	85,00
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	103.953,16	103.953,16	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
6.325,26	4.743,94	3.162,63	1.581,32	15.813,15

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

FARE MOLISE

La formazione politica Fare Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 28 maggio 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

GRANDE SUD

La formazione politica Grande Sud ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 4.763,64 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 238,18) a euro 4.525,46 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

In data 6 maggio 2013-quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il responsabile legale ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

TABELLA RIASSUNTIVA

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
4.525,46	3.394,09	2.262,73	1.131,37	11.313,65

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

IL MOLISE - IORIO PRESIDENTE

La formazione politica Il Molise - Iorio Presidente ha partecipato, con lista regionale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 3 settembre 2014- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il promotore della lista ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

IL MOLISE DI TUTTI

Generalità

La formazione politica Il Molise di tutti ha partecipato, con lista regionale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Presidente della formazione politica ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 13 giugno 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente a euro 34.889,53 così suddivise:

- a) euro 4.889,53 spese di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 1993;
- b) euro 30.000,00 contributi erogati ai candidati.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 40.000,00, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata alle necessarie integrazioni documentali dei titoli di spesa non ancora pervenuti.

Con riferimento alle fonti di finanziamento, invece, la lista è stata invitata a trasmettere le dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, richiamate dall'art. 11 della legge n. 96 del 2012.

In esito alle sopraddette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha fornito esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 34.889,53.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 40.000,00, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 5.110,47.

Dagli esiti dell'attività istruttoria, è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	4.889,53 30.000,00 (contributi a candidati)	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	40.000,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	40.000,00	34.889,53	

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Generalità

La formazione politica Il Popolo della Libertà ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise nella sola circoscrizione di Campobasso.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 9.577.53 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Segretario Amministrativo Nazionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 28 maggio 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 242,00,

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 242,00, costituite da rimborsi elettorali corrisposti dallo Stato nell'anno 2012.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 242,00. Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 242,00, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	242,00	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali anno 2012	242,00		
TOTALE	242,00	242,00	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
9.577,53	7.183,15	4.788,77	2.394,38	23.943,83

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13..

LA DESTRA-ALTRI

La formazione politica La Destra ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 24 giugno 2014- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il Tesoriere Nazionale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

LAVORO SPORT E SOCIALE

La formazione politica Lavoro Sport e Sociale ha partecipato, con lista regionale e provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 30 giugno 2014- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il delegato della lista ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

La formazione politica Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it ha partecipato, con lista regionale e provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise. In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 26 giugno 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il rappresentante regionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione, integrata con nota del 27 ottobre 2014, dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

NOI PER IL MOLISE

La formazione politica Noi per il Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise nella sola circoscrizione di Campobasso.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 237.575,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 8 luglio 2014- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il responsabile regionale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la lista civica, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

PARTITO DEMOCRATICO

Generalità

La formazione politica Partito Democratico ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 13.602,36 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 680,12) a euro 12.922,24 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo, comprensivo delle spese sostenute direttamente dal Partito nazionale e dalla struttura regionale, è stato presentato dal Tesoriere regionale ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 18 giugno 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 27.796,60.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 34.453,00, costituite da contributi in danaro (euro 10.000,00) e da beni e servizi (euro 24.453,00) riferibili al Partito nazionale.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 27.796,60.

Considerato, invece, che i contributi incassati in danaro sono stati documentati per il minore importo di euro 6.501,63, le fonti di finanziamento vanno ridotte a complessivi euro 30.954,63, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 3.158,03.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito dell'attività di controllo è stata disposta la parziale rideterminazione dell'importo relativo alle fonti di finanziamento.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Contributi beni e servizi dal Partito nazionale	30.954,63	27.796,60	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	30.954,63	27.796,60	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
12.922,24	9.691,68	6.461,12	3.230,56	32.305,60

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

La formazione politica Partito Socialista Italiano ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 30 giugno 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il Tesoriere nazionale ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

POPOLARI UDEUR

La formazione politica Popolari Udeur ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 3.769,17 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 188,46) a euro 3.580,71 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

In data 20 marzo 2013-quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il Segretario amministrativo nazionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

TABELLA RIASSUNTIVA

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
3.580,71	2.685,53	1.790,36	895,18	8.951,78

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

PROGETTO MOLISE

Generalità

La formazione politica Progetto Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Coordinatore regionale dell'Associazione ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 28 maggio 2013 e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 30.593,05,

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 30.610,00, costituite da contributi in danaro da persone fisiche per euro 2.530,00 e da beni e servizi per euro 28.080,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate per un importo complessivo di euro 30.593,05.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 30.610,00, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 16,95.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe, pur dovendosi stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Beni e servizi da società di capitali	28.080,00	30.593,05	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	2.530,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	30.610,00	30.593,05	

RIALZATI MOLISE

Generalità

La formazione politica Rialzati Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Presidente del movimento ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 6 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle tipologie di cui all'art. 11 legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 35.459,55, così suddivise:

- | | | | |
|----|------|-----------|-------------------|
| a) | euro | 35.175,67 | art. 11, comma 1; |
| b) | euro | 283,88 | art. 11, comma 2. |

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 28.600,00, costituite da erogazioni liberali ricevute da persone fisiche.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria finalizzata alle necessarie integrazioni documentali delle fatture non ancora pervenute.

E' stato, inoltre, richiesto di documentare le modalità relative all'avvenuto pagamento dei titoli di spesa inevasi all'atto di presentazione del consuntivo e di indicare i mezzi finanziari utilizzati per la totale copertura del disavanzo contabile evidenziato.

In esito alle sopradette richieste la formazione politica interpellata ha ottemperato con l'invio di idonea documentazione ed ha fornito esaustivi chiarimenti.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze del controllo effettuato sul conto consuntivo, anche sulla base delle intervenute modifiche contabili apportate a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, per un importo complessivo di euro 31.625,53 .

Sono state accertate fonti di finanziamento, quantitativamente diverse da quelle rendicontate, per un importo di euro 32.600,00, per cui il consuntivo indica un avanzo contabile di euro 974,47.

Dagli esiti dell'attività istruttoria, è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

All'esito degli accertamenti istruttori è stato disposto lo stralcio contabile dei titoli di spesa risultati non pertinenti alla campagna elettorale controllata, con la conseguente parziale rideterminazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della citata legge n. 515 del 1993.

Sono state, altresì, rideterminate le fonti di finanziamento.

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Alla luce dell'attività di controllo espletata il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	-	31.341,65	283,88
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	32.600,00		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	32.600,00	31.625,53	

RIVOLUZIONE DEMOCRATICA

La formazione politica Rivoluzione Democratica ha partecipato, con lista regionale e provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 24 giugno 2014- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il responsabile della lista ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

Generalità

La formazione politica Sinistra Ecologia Libertà ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3 quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 2.828,26 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 141,41) a euro 2.686,85 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

Il conto consuntivo è stato presentato dal Tesoriere nazionale del partito ed è pervenuto al Presidente del Consiglio Regionale in data 3 maggio 2013 e, quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013).

Le spese dichiarate, relative alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a euro 1.005,24.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.005,24, costituite da fondi propri di partito.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell'attività di controllo effettuata sul conto consuntivo sono state accertate spese quantitativamente corrispondenti a quelle rendicontate, per un importo complessivo di euro 1.005,24.

Sono state utilizzate fonti di finanziamento per un importo di euro 1.005,24, per cui è risultato un consuntivo in pareggio.

Dagli esiti dell'attività di controllo è emerso che i limiti di spesa sono stati rispettati ed è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla

disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ha ritenuto di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica indicata in epigrafe .

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia Fonte di Finanziamento	Importo Fonti di Finanziamento	Spese art. 11 L. 515/93 comma 1	Spese art. 11 L. 515/93 comma 2
Fondi propri del Partito	1.005,24	1.005,24	-
Contributi da persone giuridiche	-		
Contributi da persone fisiche	-		
Altri contributi	-		
Rimborsi statali	-		
TOTALE	1.005,24	1.005,24	

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
2.686,85	2.015,14	1.343,43	671,71	6.717,13

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014-16 ridotte ai sensi dell'art.14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

UNIONE DI CENTRO

La formazione politica Unione di Centro ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale aveva previsto, in base alla deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, assunta ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, l'assegnazione al partito della somma di euro 5.782,97 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, in seguito ridotto del 5% (euro 289,15) a euro 5.493,82 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96 del 2012, per aver presentato il partito un numero di candidati dello stesso sesso superiore al massimo previsto di due terzi.

Il finanziamento, percepito integralmente nell'anno 2013, è soggetto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 13, alla progressiva riduzione dell'importo per i successivi anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Con decorrenza 2017 non sarà più erogato alcun rimborso elettorale.

In data 22 maggio 2013- quindi, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il legale rappresentante ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che il movimento politico, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

TABELLA RIASSUNTIVA

*Rimborsi statali				
2013	2014	2015	2016	TOTALE
5.493,82	4.120,36	2.746,91	1.373,46	13.734,55

* La somma comprende la quota integrale per l'anno 2013 e le quote relative agli anni 2014 – 16 ridotte ai sensi dell'art. 14 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13.

UNIONE PER IL MOLISE

La formazione politica Unione per il Molise ha partecipato, con lista provinciale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise nella sola circoscrizione di Campobasso.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 237.575,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, il movimento politico è stato dichiarato decaduto dal diritto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 96 del 2012.

In data 20 giugno 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il Segretario del movimento ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise un consuntivo dal quale risulta che lo stesso, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

VINCERE PER CAMBIARE

La formazione politica Vincere per cambiare ha partecipato, con lista regionale, alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

In virtù dell'art. 10 della legge n. 515 del 1993, come sostituito dall'art. 3-quater della legge n. 22 del 2006, alla formazione politica in questione si applicava un limite di spesa di euro 332.379,00.

Giusta deliberazione n. 36/2013 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, concernente i piani di ripartizione dei rimborsi elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise, alla menzionata associazione politica non è stato assegnato il rimborso elettorale.

In data 28 maggio 2013- quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43 del 1995, decorrente dall'insediamento del Consiglio Regionale (9 aprile 2013)- il delegato della lista ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale del Molise una dichiarazione dalla quale risulta che la stessa, per la campagna elettorale delle predette elezioni, non ha ricevuto alcun tipo di contribuzione e non ha sostenuto alcuna spesa.

Il Collegio, pur dovendo stigmatizzare l'invio al Presidente del Consiglio Regionale del conto consuntivo oltre il termine di legge, ha ritenuto tale attestazione utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge n. 43 del 1995.

INDICE

1	LA DISCIPLINA NORMATIVA.....	8
1.1	La disciplina in materia di controllo delle spese elettorali.....	8
1.2	La nuova disciplina in materia di finanziamenti.	9
1.3	La nuova disciplina del finanziamento pubblico dei partiti.	13
2	ATTIVITÀ DEL COLLEGIO.....	16
3	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	22
	PARTE SPECIALE.....	25
	LAZIO.....	27
	ALLEANZA DI CENTRO.....	28
	BONGIORNO PRESIDENTE.....	29
	CASAPOUND.....	31
	CENTRO DEMOCRATICO.....	33
	FARE PER FERMARE IL DECLINO.....	35
	FEDERAZIONE CRISTIANO POPOLARI.....	36
	FIAMMA TRICOLORE.....	39
	FORZA NUOVA.....	40
	FRATELLI D'ITALIA.....	41
	FRONTE VERDE - TUTTI INSIEME PER L'ITALIA.....	43
	GRANDE SUD.....	45
	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ.....	46
	LA DESTRA.....	48
	LAZIO 2013.....	51
	LEGA CENTRO.....	52
	LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ.....	53
	LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI.....	55
	LISTA STORACE.....	59
	M.C.L. MOVIMENTO CITTADINI E LAVORATORI PER L'ITALIA.....	61
	M.I.R. Moderati Italiani in Rivoluzione – ROSA TRICOLORE.....	62
	MOVIMENTO 5 STELLE.....	64
	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI.....	65
	PARTITO DEMOCRATICO.....	66
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO.....	70

PER IL LAZIO.....	71
RETE DEI CITTADINI	72
RETE LIBERAL	74
RIVOLUZIONE CIVILE	75
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ.....	77
LOMBARDIA.....	79
ALLEANZA ECOLOGICA	80
CENTRO POPOLARE LOMBARDO	81
CON AMBROSOLI PRESIDENTE-PATTO CIVICO.....	83
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI	85
ETICO A SINISTRA	87
FARE PER FERMARE IL DECLINO.....	88
FRATELLI D'ITALIA.....	89
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	90
LEGA NORD	92
LISTA LAVORO E LIBERTA' - 3L	95
LOMBARDIA CIVICA.....	97
MARONI PRESIDENTE.....	100
MOVIMENTO 5 STELLE	102
PARTITO DEMOCRATICO	103
PARTITO PENSIONATI	105
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	106
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	108
UNIONE DI CENTRO.....	110
MOLISE	111
COMUNISTI ITALIANI	112
COSTRUIRE DEMOCRAZIA.....	114
DEMOCRATICI PER IL MOLISE	115
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI	116
FARE MOLISE	118
GRANDE SUD.....	119
IL MOLISE - IORIO PRESIDENTE.....	120
IL MOLISE DI TUTTI.....	121

IL POPOLO DELLA LIBERTA'	123
LA DESTRA-ALTRI.....	125
LAVORO SPORT E SOCIALE	126
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	127
NOI PER IL MOLISE.....	128
PARTITO DEMOCRATICO	129
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	131
POPOLARI UDEUR	132
PROGETTO MOLISE.....	133
RIALZATI MOLISE	135
RIVOLUZIONE DEMOCRATICA.....	137
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'.....	138
UNIONE DI CENTRO.....	140
UNIONE PER IL MOLISE.....	141
VINCERE PER CAMBIARE.....	142

